

Regolamento
per gli adempimenti
Toponomastici ed Ecografici

Titolo I	Generalità.....	3
Art. 1	Competenze dell'Ufficio preposto.....	3
Art. 2	Esclusività delle competenze dell'ufficio Toponomastica.....	3
Art. 3	Obbligo di comunicazione.....	3
Art. 4	Competenze della Giunta Comunale.....	3
Titolo II	Onomastica stradale.....	3
Art. 5	Area di circolazione - definizione.....	3
Art. 6	Stradario.....	3
Art. 7	Elencazione alfabetica.....	4
Art. 8	Denominazione.....	4
Art. 9	Caratteristiche delle targhe.....	4
Art. 10	Richieste nuova denominazione.....	5
Titolo III	Attribuzione della numerazione.....	5
Capo I	Modalità per l'attribuzione della numerazione civica esterna.....	5
Art. 11	Attribuzione.....	5
Art. 12	Caratteristiche della targhetta.....	5
Art. 13	Posizionamento della targhetta.....	5
Art. 14	Modalità di numerazione.....	5
Art. 15	Modalità di aggiornamento.....	6
Capo II	Modalità per l'attribuzione della numerazione civica interna.....	6
Art. 16	Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna.....	6
Art. 17	Attribuzione.....	6
Art. 18	Modalità di numerazione.....	6
Titolo IV	Obblighi dei proprietari dei fabbricati.....	7
Art. 19	Procedura di acquisizione della numerazione civica.....	7
Art. 20	Visibilità.....	7
Art. 21	Sanzioni - Vigilanza.....	7

Titolo I Generalità

Art. 1 Competenze dell'Ufficio preposto

1. È competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e dell'onomastica stradale (art. 1 L. 1188/1927 – art. 10 L. 1228/1954).
2. Al Servizio cui è assegnata la funzione Toponomastica vengono attribuite le competenze in materia di topografia ed ecografia, a norma del Capo VII, artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII, art. 47, del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
3. In particolar modo l'ufficio Toponomastica predispone gli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, determina l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna, provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, cura la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe.

Art. 2 Esclusività delle competenze dell'ufficio Toponomastica

1. È fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. È vietato a terzi arbitrariamente attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, lordare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Il proprietario del fabbricato è tenuto a mantenere le targhe della numerazione civica visibili ed in adeguate condizioni.
4. I Servizi Demografici, il Settore Gestione del Territorio o Il Settore Polizia Municipale, qualora vengano a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederanno a segnalare al Settore Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 21 del presente Regolamento e all'ufficio Toponomastica per l'emissione del provvedimento di rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori. Qualora altri soggetti venissero a conoscenza di avvenute violazioni al presente regolamento, possono effettuare segnalazioni.
5. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative la numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'ufficio Toponomastica che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Art. 3 Obbligo di comunicazione

1. I Servizi comunali (Settori Urbanistica e Lavori Pubblici) dovranno trasmettere all'ufficio Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi (domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuove strade), e comunque qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

Art. 4 Competenze della Giunta Comunale

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica, sono di competenza della Giunta Comunale (D.Lgs. 267/2000) che valuta le proposte elaborate dall'ufficio Toponomastica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri competenti la copia della Deliberazione è trasmessa alla Prefettura.

Titolo II Onomastica stradale

Art. 5 Area di circolazione – definizione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione (art. 41 D.P.R. 223/89 comma 1). Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili, in zone dotate di regolare rete stradale, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione (art. 41 D.P.R. 223/89 comma 2).
2. Laddove non può essere individuata una regolare rete stradale (case sparse) l'onomastica stradale sarà attribuita mediante l'indicazione del toponimo del nucleo e della casa rilevati dal catasto leopoldino ovvero di quello più vicino.

Art. 6 Stradario

1. Lo stradario (art. 45 D.P.R. 223/89) contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale.
 - Le informazioni minime da inserire sono:

- Codice identificativo numerico dell'area di circolazione
- Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.)
- Denominazione
- Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro, numeri eventualmente mancanti
- Sezioni di censimento interessate
- Descrizione dell'andamento delle aree di circolazione: inizio, fine, aree di circolazione vicine, aree di circolazione attraversate.

Art. 7 Elencazione alfabetica

1. L'elencazione alfabetica dovrà essere disciplinata dalle seguenti regole (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.5):
 - Le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in ordine alfabetico di cognome e poi di nome.
 - Per i cognomi contenenti particelle di inizio (d'Aragona, del Giudice, Lo ..., ecc.) l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
 - Non deve essere invece presa in considerazione la particella che precede un sostantivo (dell'Indipendenza).
 - Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona (Grotta di Bucci) devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa (Grotta).
 - Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se in suffisso Sant... (San Francesco) facesse parte integrante del nome (Sanfrancesco).
 - Le aree intitolate a date (XXIV Maggio) o comprendenti numeri (4 Fontane) devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Ventiquattro maggio, Quattro fontane).

Art. 8 Denominazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione (art. 41 D.P.R. 223/89 comma 1), da riportare su targhette in materiale resistente da porre:
 - Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
 - Per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
 - Per le piazze a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
2. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione (art. 41 comma 4 D.P.R. 223/89).
3. Deve essere evitato che due aree di circolazione dello stesso tipo (art. 41 comma 5 D.P.R. 223/89) abbiano la stessa denominazione, anche se ubicate in due frazioni amministrative diverse del territorio comunale.
4. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico.

Art. 9 Caratteristiche delle targhe

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada (art. 133 D.P.R. 495/1992).
2. Nei centri antichi il segnale nome–strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. Il segnale nome–strada può essere applicato:
 - a) Al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b) Nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c) Ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) In altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) Nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.

4. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
5. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
6. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Art. 10 Richieste nuova denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere internazionale, nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste, indirizzate al Sindaco o all'Ufficio Toponomastica dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona o informazioni sull'evento di cui si chiede di onorare la memoria o commemorare.
3. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatti salvi casi di particolare interesse (come disposto dalla circolare M.I.A.C.E.L. n° 18/1992 che attribuisce al Prefetto potere discrezionale in riferimento all'intitolazione di vie a personaggi deceduti da meno di 10 anni).

Titolo III Attribuzione della numerazione

Capo I Modalità per l'attribuzione della numerazione civica esterna

Art. 11 Attribuzione

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.): direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando si apre invece su cortili o corti (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.3).
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (progressione numerica).
3. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione (art. 42 D.P.R. 223/89).

Art. 12 Caratteristiche della targhetta

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente.
2. Le caratteristiche fisiche delle targhe (dimensioni, colori, caratteri), sono deliberate con apposito atto deliberato dalla Giunta Municipale e dovranno comunque rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.
3. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Posizionamento della targhetta

1. La targhetta deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza, ove possibile di m. 1.80/2.00 da terra.

Art. 14 Modalità di numerazione

1. All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.3):
 - in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
 - nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro

abitato;

- in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro, la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi;
- per le rientranze di tratti viari o per corti si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

2. All'interno e fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Art. 15 Modalità di aggiornamento

1. A seguito dell'apertura di un nuovo accesso, tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera.
2. Analogamente, nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non sono stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni, oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione, si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera.
3. Nel caso di nuove costruzioni in territorio aperto (case sparse) dovrà essere applicato, laddove sia possibile, lo stesso criterio utilizzato per i centri - nuclei abitati.
4. È compito degli uffici preposti (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, ufficio Toponomastica), ciascuno in relazione alle proprie competenze, integrare la mappa catastale e la cartografia di supporto del Sistema Informativo Territoriale (SIT) con i fabbricati di nuova costruzione e quelli modificati, la viabilità di nuova realizzazione, la toponomastica di nuova approvazione, altre ulteriori indicazioni utili in fase di rilevazione.

Capo II *Modalità per l'attribuzione della numerazione civica interna*

Art. 16 Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna

1. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna (art. 42 comma 2 D.P.R. 223/89) è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali.

Art. 17 Attribuzione

1. La numerazione interna, composta da numeri arabi e da lettere alfabetiche, serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica - Metodi e norme n° 48 - 3.9.3).

Art. 18 Modalità di numerazione

1. La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi e lettere.
2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda da atri o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala.

4. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata dall'ingresso principale.
5. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
6. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nella corte o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.

Titolo IV Obblighi dei proprietari dei fabbricati

Art. 19 Procedura di acquisizione della numerazione civica

1. Il proprietario o il costruttore di nuovi fabbricati ha l'obbligo di richiedere, con apposita modulistica predisposta dall'ufficio Toponomastica, l'attribuzione della numerazione civica relativa ai nuovi accessi all'area pubblica (art. 43 comma 1 D.P.R. 223/89).
2. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con analogo modulistica, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi. In questo caso le targhe della numerazione civica dovranno essere riconsegnate all'ufficio Toponomastica (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.4).
3. L'obbligo di richiedere la numerazione all'ufficio Toponomastica compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.
4. La realizzazione e la posa in opera delle targhette relative alla numerazione civica, sia esterna che interna, sono a carico del proprietario o del costruttore richiedente.
5. L'Amministrazione Comunale provvede, una volta deliberate le caratteristiche di cui al precedente articolo 12, alla fornitura del numero civico i cui costi saranno ristorati dal richiedente. Il montaggio è sempre a carico del proprietario.
6. Nel caso in cui la variazione di numerazione civica dipenda da procedure di Revisione della Toponomastica a cura dell'Amministrazione Comunale, le spese relative al costo delle targhette sono a carico dell'Amministrazione stessa.

Art. 20 Visibilità

1. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative alla numerazione civica.
2. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori o renda in qualunque modo non visibile le targhe relative all'onomastica stradale o alla numerazione civica è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
3. È fatto inoltre obbligo di immediato ripristino all'autore del danno.

Art. 21 Sanzioni – Vigilanza

1. Le violazioni ai divieti di cui al presente Regolamento sono sanzionate in via amministrativa con una sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 (L. 131/1983 e art. 7bis D.lgs. n. 267/2000), nella misura indicata nelle seguente tabella:

TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25 a € 500
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25 a € 500
Mancata esposizione della targhetta	Da € 25 a € 500
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25 a € 500
Distruzione occultazione, deterioramento o danneggiamento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	Da € 25 a € 500

2. Alle attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è tenuto il Settore Polizia Municipale (L. 689/81).
3. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie rientra nei compiti svolti dal Settore Polizia Municipale.